

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 34



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
5 febbraio 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre ungulati vivi nell'Unione, il modello di certificato veterinario «POR-X» e i protocolli per le prove della stomatite vescicolosa ⁽¹⁾ 4
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 103/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 786/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione di una preparazione a base di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) ⁽¹⁾ 12
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo (*screening*) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) ⁽¹⁾ 13
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 105/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina ⁽¹⁾ 15
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 106/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 16

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

ORIENTAMENTI

2013/74/UE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 23 gennaio 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2013/2) 18**



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 101/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽²⁾ stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare in materia di igiene dei prodotti alimentari, tenendo conto in particolare del principio relativo all'applicazione generale delle procedure basate sull'analisi dei pericoli e punti critici di controllo (HACCP).
- (2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Esso dispone che gli operatori del settore alimentare non devono utilizzare sostanze diverse dall'acqua potabile per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l'impiego di dette sostanze sia stato approvato conformemente allo stesso regolamento.
- (3) Inoltre il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ⁽³⁾ stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e dispone che gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti alimentari rispettino detti criteri microbiologici.

(4) Il 14 dicembre 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di autorizzazione dell'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione superficiale delle carcasse e delle carni di bovini.

(5) Il 26 luglio 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla valutazione della sicurezza e dell'efficacia dell'acido lattico per eliminare la contaminazione microbica superficiale dalle carcasse, dai pezzi e dai residui di rifilatura di bovini ⁽⁴⁾.

(6) Nel suo parere l'EFSA conclude che i trattamenti con acido lattico per la decontaminazione non destano motivi di preoccupazione per la sicurezza, a condizione che la sostanza impiegata sia conforme alle specifiche dell'Unione per gli additivi alimentari. Inoltre, l'EFSA conclude che i trattamenti con acido lattico determinano una sensibile riduzione della contaminazione microbiologica rispetto all'assenza di trattamento o al trattamento con acqua potabile, e che è improbabile che tali trattamenti contribuiscano allo sviluppo di resistenza microbica.

(7) L'EFSA raccomanda che gli operatori del settore alimentare convalidino l'efficacia antimicrobica di tali trattamenti nelle loro specifiche condizioni di lavorazione e verifichino la concentrazione, la temperatura di applicazione dell'acido lattico e gli altri fattori che possono influire sulla sua efficacia come agente decontaminante. Nel suo parere l'EFSA conclude inoltre che non vi sono implicazioni negative per l'ambiente derivanti da tale impiego di acido lattico.

(8) Secondo il parere dell'EFSA la quantità residuale assorbita dalle carni bovine a seguito del trattamento con acido lattico non sarà superiore a 190 mg/kg. Tale quantità è considerata residuale rispetto alla quantità attiva necessaria per ridurre la contaminazione microbica superficiale e non ha alcun effetto tecnologico sul prodotto finito. Inoltre, la quantità residuale di acido lattico impiegata per ridurre la contaminazione microbica superficiale è

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2011; 9(7):2317.

trascurabile rispetto alla quantità di acido lattico naturalmente presente nelle carni bovine e non desta pertanto motivi di preoccupazione per la sicurezza. In determinate preparazioni di carni i sali dell'acido lattico sono autorizzati come additivi alimentari a fini di conservazione. A tal fine è comunemente utilizzato un livello di 20 000 mg/kg. Pertanto, l'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbica superficiale è chiaramente distinto dal suo utilizzo come additivo alimentare.

- (9) Alla luce del parere dell'EFSA, tenuto conto del fatto che l'acido lattico può ridurre sensibilmente la possibile contaminazione microbiologica, è opportuno approvare il suo impiego per ridurre la contaminazione superficiale. Tale impiego va tuttavia subordinato a determinate condizioni: deve essere limitato all'impiego su carcasse, mezzene o quarti a livello di macello e deve essere integrato a buone pratiche di igiene e sistemi basati sui principi HACCP.
- (10) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche per gli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce in particolare le specifiche per gli additivi alimentari riguardanti l'origine, i criteri di purezza e ogni altra informazione necessaria.
- (11) Secondo il parere dell'EFSA, l'acido lattico impiegato per ridurre la contaminazione superficiale delle carcasse di bovini deve essere conforme alle specifiche per l'acido lattico stabilite nella legislazione dell'Unione. Di conseguenza, ove l'acido lattico venga utilizzato per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale ai sensi del presente regolamento è opportuno che tale acido lattico sia conforme alle specifiche stabilite dal regolamento (UE) n. 231/2012.

- (12) L'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale di carcasse, mezzene o quarti di bovini non esime l'operatore del settore alimentare dal dovere di rispettare le prescrizioni della legislazione dell'Unione sull'igiene dei prodotti alimentari, di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 2073/2005 e non deve in alcun modo essere considerato sostitutivo di buone pratiche e procedure operative di macellazione conformi alle norme di igiene o una modalità alternativa per conformarsi alle prescrizioni di tali regolamenti.
- (13) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. La Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa a tale misura, trasmettendola nel contempo al Parlamento europeo.
- (14) Visto che il Consiglio non ha agito e il Parlamento europeo non si è opposto alla misura entro i termini applicabili, è opportuno che la Commissione adotti tale misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale di carcasse, mezzene o quarti di bovini a livello di macello in conformità delle condizioni di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

ALLEGATO

PARTE I

Condizioni di impiego dell'acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale di carcasse, mezzene o quarti di bovini, a livello di macello

1. Le soluzioni di acido lattico devono essere preparate a partire da acido lattico conforme alle specifiche stabilite dal regolamento (UE) n. 231/2012.
2. Le soluzioni di acido lattico devono:
 - a) essere applicate solo su carcasse intere, mezzene o quarti di carni di animali domestici della specie bovina (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) a livello di macello;
 - b) essere applicate solo mediante spruzzatura o nebulizzazione utilizzando soluzioni al 2 %-5 % di acido lattico in acqua potabile a temperature fino a un massimo di 55 °C;
 - c) essere applicate in condizioni controllate e verificabili integrate in un sistema di gestione basato sul sistema HACCP che includa almeno i criteri di cui alla parte II.
3. Le soluzioni di acido lattico non devono essere applicate alle carcasse con contaminazione fecale visibile.
4. L'applicazione di soluzioni di acido lattico non deve comportare modifiche fisiche irreversibili delle carni.

PARTE II

Criteri e parametri di controllo HACCP minimi

1. Il campionamento delle carcasse, ai fini della valutazione del rispetto dei criteri microbiologici ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005, deve essere effettuato prima dell'applicazione delle soluzioni di acido lattico su carcasse, mezzene o quarti.
2. La concentrazione di acido lattico durante il trattamento, in quanto parte del piano HACCP, deve essere verificata mediante monitoraggio periodico, documentata e registrata.
3. La temperatura della soluzione di acido lattico durante il trattamento, in quanto parte del piano HACCP, deve essere monitorata costantemente con misurazioni strumentali, documentata e registrata.

PARTE III

Informazioni sul trattamento

Gli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli in cui sono impiegate soluzioni di acido lattico per ridurre la contaminazione microbica superficiale di carcasse intere, mezzene o quarti informano l'operatore del settore alimentare che riceve le carcasse, le mezzene o i quarti suddetti del trattamento impiegato. Tale informazione deve essere documentata.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre ungulati vivi nell'Unione, il modello di certificato veterinario «POR-X» e i protocolli per le prove della stomatite vescicolosa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 9 e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell'Unione di determinati ungulati vivi. Essa inoltre dispone che possono essere stabilite particolari prescrizioni, compresi i modelli di certificati veterinari, per l'importazione di ungulati vivi delle specie di cui all'allegato I dell'anzidetta direttiva provenienti da paesi terzi autorizzati.
- (2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽²⁾, stabilisce fra l'altro le condizioni di certificazione veterinaria cui sottostà l'introduzione nell'Unione di determinate partite di artiodattili vivi delle specie di cui all'allegato I della direttiva 2004/68/CE. L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell'Unione. Essa inoltre prevede i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite.
- (3) Attualmente gli ungulati possono essere importati nell'Unione solo da paesi terzi o, in caso di regionalizzazione, da parti di essi che siano stati indenni da stomatite vescicolosa almeno nel corso dei sei mesi precedenti la spedizione degli animali.
- (4) Gli Stati Uniti hanno chiesto l'autorizzazione a importare nell'Unione suini vivi da ingrasso e da riproduzione.
- (5) Gli Stati Uniti hanno notificato la presenza di focolai di stomatite vescicolosa dei suini. Tali focolai sono tuttavia di carattere sporadico e sono limitati ad alcune zone. Il rischio d'introdurre nell'Unione la stomatite vescicolosa mediante le importazioni di suini vivi provenienti dal paese terzo è trascurabile se si applicano le misure di biosicurezza di cui al capitolo 8.15.6. del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ossia tra l'altro la segregazione in locali indenni dei suini durante il periodo precedente l'esportazione, la protezione da vettori d'infezione durante la quarantena precedente l'esportazione e durante il trasporto fino al luogo di carico e l'esecuzione di test su tutti gli animali da esportare.
- (6) Occorre pertanto modificare l'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiungere gli Stati Uniti all'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali le partite di ungulati vivi possono essere introdotte nell'Unione indicando le opportune garanzie per quanto riguarda le prove per la stomatite vescicolosa. Il certificato veterinario che accompagna i suini da ingrasso e riproduzione al momento della loro introduzione nell'Unione deve attestare il rispetto dei provvedimenti di garanzia.
- (7) Il modello di certificato veterinario per l'importazione di suini domestici vivi, «POR-X», di cui all'allegato I, parte 2 del regolamento (UE) n. 206/2010 va quindi modificato di conseguenza introducendo le condizioni di soggiorno e quarantena precedenti l'esportazione, nonché le prescrizioni relative alle prove di laboratorio.
- (8) L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre che, laddove i certificati veterinari elencati nell'allegato I del regolamento prevedano il prelievo di campioni e l'esecuzione di analisi questi ultimi avvengono nel rispetto dei protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di analisi di cui alla parte 6 dell'allegato precitato. Occorre pertanto modificare la parte 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 aggiungendo il protocollo in questione e la procedura di analisi per la stomatite vescicolosa. L'esame è svolto e interpretato secondo i protocolli per le prove sierologiche relative alla stomatite vescicolosa prescritte per il commercio internazionale nel capitolo 2.1.19 del manuale delle prove diagnostiche e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.⁽²⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1) nella parte 1, è aggiunta la seguente voce relativa agli Stati Uniti:

«USA — Stati Uniti	USA-0	Intero paese	POR-X	D»;	
--------------------	-------	--------------	-------	-----	--

2) la parte 2 è così modificata:

a) il testo relativo al modello «POR-X» è sostituito dal seguente:

«“POR-X”: modello di certificato veterinario per i suini domestici (Sus scrofa) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione ovvero che transitano nell'UE in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo.»;

b) nell'elenco delle garanzie supplementari (GS), è aggiunto il testo seguente:

«“D”: garanzie relative al test per la stomatite vescicolare su animali certificati conformemente ai modelli POR-X [punto II.2.1 lettera b)].»;

c) il modello di certificato veterinario «POR-X» è sostituito dal seguente:

«Modello POR-X

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarr <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01.03		I.20. Numero di animali/Peso lordo	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.				
I.25. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/>								
I.26.				I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età	Sesso	

PAESE

Modello POR-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.1. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:</p> <p>II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali di aziende che non soddisfano queste condizioni;</p> <p>II.1.2. non sono stati trattati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE). <p>II.2. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono dal territorio con il codice:⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:</p> <p>⁽²⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolosa dei suini ed esantema vescicoloso dei suini; e]</p> <p>^{(2) o} [a] i) era indenne [da 24 mesi da afta epizootica]⁽²⁾, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, esantema vescicoloso dei suini, [peste suina classica]⁽²⁾ e [malattia vescicolosa dei suini]⁽²⁾ e da 6 mesi da stomatite vescicolosa; e</p> <p>ii) era considerato indenne da [afta epizootica]⁽²⁾, [peste suina classica]⁽²⁾ e [malattia vescicolosa dei suini]⁽²⁾, dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento (UE) n. .../... della Commissione, del (gg/mm/aaaa); e]</p> <p>⁽²⁾ [b] era indenne da 6 mesi da stomatite vescicolosa; e]</p> <p>^{(2) (3) o} [b] prima di entrare nella stazione di quarantena pre-esportazione gli animali sono rimasti per 21 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 21 giorni, in un'azienda nella quale in quel periodo non si è registrato ufficialmente alcun caso di stomatite vescicolosa dei suini; durante la quarantena pre-esportazione di almeno 30 giorni, sono rimasti, prima della spedizione, in un centro di quarantena protetto da insetti vettori dove sono stati sottoposti, con esito negativo, a sieroneutralizzazione alla diluizione 1:32 per stomatite vescicolosa effettuata secondo il protocollo di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena; e]</p> <p>c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;</p> <p>II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;</p> <p>II.2.3. sono rimasti nella o nelle aziende di cui alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione e, durante questo periodo, nella o nelle aziende e in un raggio di 10 km da esse non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1;</p> <p>II.2.4. A non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1;</p> <p>^{(2) (3)} II.2.4. B negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, in entrambi i casi con esito negativo, a una prova per la ricerca di anticorpi contro la malattia vescicolosa dei suini e a una prova per la ricerca di anticorpi contro la peste suina classica];</p> <p>^{(2) (4)} II.2.4. C negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolosa dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica];</p> <p>II.2.5 provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza del programma nazionale sull'eradicazione della brucellosi;</p> <p>II.2.6 sono/sono stati ⁽²⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato,</p> <p>⁽²⁾ [direttamente nell'Unione;]</p> <p>^{(2) o} [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1]</p>		

Parte II: Certificazione

PAESE

Modello POR-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>e, fino al momento della spedizione nell'Unione:</p> <p>a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e</p> <p>b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 40 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1; e</p> <p>c) nel caso il paese non sia stato indenne da 6 mesi da stomatite vescicolosa, essi sono stati trasportati al luogo di carico protetto da insetti vettori;</p> <p>II.2.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;</p> <p>II.2.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;</p> <p>II.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) ⁽⁵⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.</p>		
II.3.	<p>Attestato per il trasporto degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p>		
(²) (⁶)	<p>II.4. Prescrizioni specifiche</p> <p>II.4.1. Nel paese di cui alla casella I.7 la malattia di Aujeszky è soggetta a obbligo di denuncia;</p> <p>II.4.2. secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche, patologiche o sierologiche della malattia di Aujeszky nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11 né nelle aziende situate in un raggio di 5 km;</p> <p>II.4.3. gli animali di cui alla casella I.28:</p> <p>a) prima della spedizione ai fini dell'esportazione, sono rimasti fin dalla nascita nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11 oppure sono rimasti in tali aziende negli ultimi 3 mesi e, dalla nascita in poi, in altre aziende con qualifica sanitaria equivalente;</p> <p>b) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione, senza contatti diretti o indiretti con altri suini;</p> <p>c) sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova ELISA per la ricerca di anticorpi Ig (⁷) eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento; e tutti gli animali in isolamento sono poi risultati negativi al test; e</p> <p>d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e non sono entrati in contatto con animali vaccinati e l'allevamento di origine non è stato vaccinato nei 12 mesi precedenti.]</p> <p>(²) (⁶) II.4.4. (ulteriori requisiti e/o test)]</p>		
<p>Osservazioni</p> <p>Il certificato riguarda suini domestici vivi (Sus scrofa) destinati all'allevamento o alla produzione.</p> <p>Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione e restarvi per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti altrove, salvo nel caso di trasferimento diretto a un macello o di transito nell'Unione in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo.</p>			
<p>Parte I:</p> <p>— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>— Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>			

PAESE

Modello POR-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.28.: Sistema di identificazione: gli animali devono recare:</p> <p>— un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio, marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder),</p> <p>— un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.</p> <p>— Casella I.28.: Età: mesi.</p> <p>— Casella I.28.: Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p>		
<p>Parte II:</p>		
<p>(¹) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>		
<p>(²) Cancellare la dicitura non pertinente.</p>		
<p>(³) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera "B" figuri nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>		
<p>(⁴) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera "C" figuri nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>		
<p>(⁵) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte — di cui alle caselle I.7. e I.8. — fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p>		
<p>(⁶) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2008/185/CE e dall'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), salvo per i paesi contrassegnati con "IX" nella colonna 6 ("Condizioni specifiche") dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>		
<p>(⁷) Da effettuare secondo gli standard definiti nell'allegato III della decisione 2008/185/CE. Nel caso di suini di età superiore a 4 mesi, il test usato deve essere il saggio ELISA per virus intero.</p>		
<p>(⁸) Ulteriori disposizioni richieste dalla Finlandia con riguardo alla gastroenterite trasmissibile.</p>		
<p>(⁹) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 "SG" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figuri la lettera "D".</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p>		
<p>Nome e cognome (in stampatello):</p>	<p>Qualifica e titolo:</p>	
<p>Data:</p>	<p>Firma:»</p>	
<p>Timbro:</p>		

3) nella parte 6 è aggiunto il testo seguente:

«Stomatite vescicolosa

Il test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa è eseguito conformemente ai protocolli di cui al capitolo 2.1.19 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE.

I sieri che prevengono l'effetto citopatico (CPE) alle diluizioni 1:32 o superiori vanno considerati positivi per la ricerca degli anticorpi contro il virus della stomatite vescicolosa.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 103/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 786/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione di una preparazione a base di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) ChemGen Corp. ha presentato domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 proponendo di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione ⁽²⁾ concernente l'autorizzazione decennale di un preparato denominato endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione».
- (2) Il richiedente sostiene che a decorrere dal 10 febbraio 2012 ChemGen Corp. è stata acquisita da Eli Lilly and Company Ltd., attuale detentore dei diritti di commercializzazione di tale additivo. Il richiedente ha presentato un'opportuna documentazione a sostegno di quanto affermato.
- (3) La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

- (4) Per consentire a Eli Lilly and Company Ltd. di esercitare i diritti di commercializzazione occorre modificare i termini dell'autorizzazione.
- (5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 786/2007.
- (6) Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 786/2007, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 786/2007 i termini «ChemGen Corp., rappresentata da Disproquima S.L.» sono sostituiti da «Eli Lilly and Company Ltd.»

Articolo 2

Le scorte esistenti di additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.2007, pag. 8.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 104/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo (*screening*) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ prevede che le norme attuative da adottare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possano consentire l'uso di dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) per il controllo (*screening*) delle persone (passeggeri e persone diverse dai passeggeri).
- (2) L'esperienza ha dimostrato che le ispezioni manuali dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri non sempre costituiscono il modo più efficiente di controllare alcune parti della persona, in particolare se tali parti non sono facilmente accessibili, ad esempio certi copricapi, ingessature o protesi.
- (3) I collaudi hanno dimostrato l'efficacia in tali casi dell'uso combinato dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi e dei dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli. Inoltre, l'impiego degli ETD e degli HHMD può agevolare la procedura di *screening* ed essere considerato uno strumento di controllo meno invasivo di un'ispezione manuale, costituendo pertanto un miglioramento nell'esperienza delle persone sottoposte a *screening*.

(4) È pertanto utile e giustificato autorizzare tali metodi per controllare le parti della persona per le quali la perquisizione manuale sia ritenuta inefficiente e/o inopportuna quali certi copricapi, ingessature o protesi.

(5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vale a dire la dignità umana, la libertà di culto, la non discriminazione, i diritti dei disabili, nonché il diritto alla libertà e all'incolumità. Nella misura in cui limita tali diritti e principi, la norma in questione è in realtà intesa a conseguire obiettivi di interesse generale e a soddisfare la necessità di tutelare i diritti e le libertà altrui, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 52 della Carta. Il presente regolamento dev'essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione⁽³⁾.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.⁽²⁾ GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.⁽³⁾ GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1) al punto 1.3.1.1 è aggiunta la seguente lettera f):

«f) dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD).»

2) il testo del punto 1.3.1.2 è sostituito dal seguente:

«1.3.1.2. I punti da 4.1.1.3 a 4.1.1.6 e da 4.1.1.10 a 4.1.1.11 si applicano per quanto riguarda il controllo delle persone diverse dai passeggeri.»

3) al punto 4.1.1.2 è aggiunta la lettera e) seguente:

«e) dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD).»

4) è aggiunto un nuovo punto 4.1.1.11 con il testo seguente:

«4.1.1.11 Si possono utilizzare dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) soltanto nei casi in cui l'operatore ritenga l'ispezione manuale di una determinata parte della persona, inefficiente e/o inopportuna.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 105/2013 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 2013****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Taminco N. V. ha presentato domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003, proponendo di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione ⁽²⁾ per quanto concerne l'autorizzazione decennale del sale di sodio di dimetilglicina, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici».
- (2) Il richiedente sostiene di aver cambiato forma giuridica a decorrere dal 1° ottobre 2012 trasformandosi in una società di capitali non quotata. Il richiedente ha presentato un'opportuna documentazione a sostegno di quanto affermato.
- (3) La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (4) Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nome di Taminco BVBA è necessario modificare i termini dell'autorizzazione.

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011.
- (6) Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 i termini «Taminco N.V.» sono sostituiti da «Taminco BVBA».

Articolo 2

Le scorte esistenti di additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 102 del 16.4.2011, pag. 6.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 106/2013 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	47,6
	PS	160,8
	TN	74,1
	TR	116,6
	ZZ	99,8
0707 00 05	MA	124,7
	TR	170,3
	ZZ	147,5
0709 91 00	EG	113,1
	ZZ	113,1
0709 93 10	MA	52,7
	TR	157,3
	ZZ	105,0
0805 10 20	EG	52,3
	IL	64,5
	MA	64,2
	TN	46,0
	TR	66,3
0805 20 10	ZZ	58,7
	IL	130,2
	MA	91,5
	ZZ	110,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	153,7
	IL	121,2
	KR	135,0
	MA	110,6
	TR	77,9
	ZZ	119,7
0805 50 10	TR	69,5
	ZZ	69,5
0808 10 80	AR	86,6
	CN	92,2
	MK	30,8
	US	177,5
	ZZ	96,8
0808 30 90	CN	58,9
	TR	174,9
	US	140,7
	ZA	106,8
	ZZ	120,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 gennaio 2013

che modifica l'indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie

(BCE/2013/2)

(2013/74/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

Articolo 1

Modifica

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2,

L'articolo 2 dell'indirizzo BCE/2012/18 è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«Articolo 2

Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine

- (1) L'articolo 2 dell'indirizzo BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie⁽¹⁾ dispone che l'Eurosistema può decidere che le controparti possano porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurre l'ammontare prima della scadenza (tali operazioni di riduzione dell'ammontare e di estinzione del finanziamento sono anche definite nel seguito collettivamente quali «rimborso anticipato»). L'articolo 2 inoltre specifica che le condizioni per tali rimborsi anticipati devono essere pubblicate nell'annuncio dell'asta pertinente o in altra forma ritenuta opportuna dall'Eurosistema.
- (2) La procedura applicabile al pagamento anticipato delle controparti dovrebbe essere ulteriormente specificata al fine di garantire che le medesime condizioni siano applicate ai rimborsi anticipati da parte di tutte le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN»). In particolare, dovrebbe applicarsi la disciplina delle sanzioni pecuniarie di cui all'appendice 6 all'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema⁽²⁾ qualora le controparti non regolino, in tutto o in parte, l'ammontare da rimborsare alla BCN pertinente entro la data fissata in cui hanno optato per il rimborso anticipato.
- (3) Pertanto, l'indirizzo BCE/2012/18 dovrebbe essere modificato,

1. L'Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possono porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurre l'ammontare prima della scadenza (tali operazioni di riduzione dell'ammontare e di estinzione del finanziamento sono anche definite nel seguito collettivamente quali «rimborso anticipato»). L'annuncio dell'asta specifica se si applica l'opzione di ridurre l'ammontare o porre fine alle operazioni in questione prima della scadenza, nonché la data a partire dalla quale tale opzione può essere esercitata. Tale informazione può alternativamente essere fornita in un altro formato ritenuto idoneo dall'Eurosistema.

2. Una controparte può esercitare l'opzione di ridurre l'ammontare o porre fine a operazioni di rifinanziamento a lungo termine prima della scadenza notificando alla BCN pertinente l'ammontare che intende ripagare nell'ambito di una procedura di rimborso anticipato, nonché la data in cui intende effettuare tale rimborso, almeno una settimana prima della data di rimborso in questione. Salvo quanto altrimenti disposto dall'Eurosistema, un rimborso anticipato può essere effettuato in ogni giorno che coincida con il giorno del regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, a condizione che la controparte effettui la notifica di cui al presente paragrafo almeno una settimana prima di tale data.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 diventa vincolante per la controparte una settimana prima della data per il rimborso anticipato cui essa si riferisce. Il mancato regolamento della controparte, in tutto o in parte, dell'ammontare dovuto ai fini della procedura di rimborso anticipato entro la data fissata può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dalla sezione I dell'appendice 6 all'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14. Le disposizioni di cui alla

⁽¹⁾ GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 331, del 14.12.2011, pag. 1.

sezione 1 dell'appendice 6 che si applicano alle inadempienze alle norme relative alle operazioni d'asta si applicano laddove una controparte non regola, in tutto o in parte, l'ammontare dovuto alla data del rimborso anticipato di cui al paragrafo 2. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste per il verificarsi di un caso di inadempimento, di cui all'allegato II all'indirizzo BCE/2011/14.»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.
2. Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo, e le applicano a partire dal 7 marzo 2013.

Notificano altresì alla BCE i testi e le attività connessi a tali misure entro e non oltre il 21 febbraio 2013.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 gennaio 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

